

Deliberazione 6 settembre 2010 – ARG/elt 138/10

Integrazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 28 luglio 2009 ARG/elt 103/09 per l'anno 2008 e disposizioni in materia di integrazioni dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti di aziende del settore elettrico di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, per l'anno 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 settembre 2010

Visti:

- legge 9 gennaio 1991, n. 10/91 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102 (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, come successivamente modificato e integrato, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: TIU);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione 29 dicembre 2007 n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità del 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08)
- la deliberazione dell'Autorità del 28 luglio 2009, ARG/elt 103/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10.

Considerato che:

- ai sensi del comma 44.1 del TIT, alle imprese distributrici e alla società Terna SpA è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2019, un'integrazione ai ricavi garantiti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari di cui alla Parte II del medesimo TIT, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima del 1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità (di seguito: sconto dipendenti);
- con riferimento all'anno 2008, il comma 44.2 del TIT dispone che l'integrazione di cui al comma 44.1 del medesimo TIT sia pari a 11/12 (undici dodicesimi) dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 in relazione allo sconto dipendenti;
- con riferimento agli anni successivi al 2008, ai sensi del comma 44.3 del TIT, l'integrazione massima riconoscibile è pari al valore dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006, ridotto annualmente di un ulteriore dodicesimo;
- ai sensi del comma 44.4 del TIT, l'integrazione riconosciuta in ciascun anno n successivo al 2008, qualora l'onere effettivo a consuntivo sostenuto nell'anno $n-2$ risulti inferiore al massimo riconoscibile determinato ai sensi del comma 44.3, è pari alla media tra l'onere effettivo dell'anno $n-2$ e l'integrazione massima riconoscibile di cui al medesimo comma 44.3;
- ai fini del calcolo dell'onere di cui al precedente alinea, ai sensi del comma 44.5 del TIT, si applicano le seguenti limitazioni:
 - a) l'onere deve fare riferimento esclusivamente a dipendenti assegnati a funzioni rientranti nelle attività di trasmissione, distribuzione e misura come delimitate ai sensi del TIU;
 - b) nel caso di ex-dipendenti, inclusi i casi di reversibilità, l'ex-dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro doveva essere assegnato a mansioni/strutture organizzative oggi chiaramente e univocamente riconducibili alle attività di cui alla precedente lettera a);
- ai sensi del comma 44.6 del TIT, a partire dall'anno 2008, lo sconto dipendenti deve essere evidenziato in maniera separata nei documenti di fatturazione emessi dall'impresa di distribuzione competente; e che, ai sensi del medesimo comma, a detto sconto, è altresì garantita separata evidenza contabile;
- ai sensi del comma 62.1 del TIT, la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di integrazione di cui all'articolo 44 del medesimo TIT, è garantita dal "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi", di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC_3 di cui al comma 12.1 del medesimo TIT (di seguito: Conto UC3).

Considerato che:

- l'Autorità ha predisposto un sistema telematico per la trasmissione delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'ammontare di integrazione dei ricavi

- di cui al comma 44.1 del TIT; e che mediante detto sistema telematico sono state raccolte le informazioni necessarie alla valorizzazione di detta integrazione con riferimento agli anni 2008 e 2009;
- con deliberazione ARG/elt 103/09, l'Autorità ha dato disposizioni relativamente all'anno 2008, prevedendo, tra l'altro:
 - il rinvio dell'ammissione delle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, al meccanismo di riconoscimento delle integrazioni dei ricavi di cui all'articolo 44 del TIT, in attesa che venga completato il processo di definizione della relativa disciplina tariffaria;
 - l'erogazione delle integrazioni ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT con riferimento alle 22 imprese, riportate nella tabella 1 allegata alla medesima deliberazione ARG/elt 103/09, che hanno dichiarato il rispetto delle limitazioni previste al comma 44.5 e degli obblighi di cui al comma 44.6 del medesimo TIT;
 - la sospensione dell'erogazione dell'integrazione relativa all'anno 2008, con riferimento alle imprese riportate nella tabella 3 allegata alla medesima deliberazione ARG/elt 103/09, che risultano non aver ottemperato agli obblighi previsti al comma 44.6 del medesimo TIT, fino ad avvenuto adempimento di detti obblighi;
 - con la medesima deliberazione ARG/elt 103/09, l'Autorità ha altresì:
 - fissato al 31 dicembre 2009 il termine perentorio per la trasmissione e/o rettifica dei dati, con riferimento:
 - alle imprese di cui all'articolo 2 della medesima deliberazione ARG/elt 103/09, che hanno comunicato l'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 senza considerare le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT;
 - alle imprese di cui all'articolo 3 della medesima deliberazione ARG/elt 103/09, per le quali è stata sospesa l'erogazione dell'integrazione relativa all'anno 2008;
 - alle imprese che non hanno effettuato alcuna comunicazione;
 - previsto la decadenza del diritto all'integrazione di cui al comma 44.1 per l'anno 2008, in caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente punto;
 - con successiva deliberazione ARG/elt 203/09, l'Autorità ha prorogato al 31 gennaio 2010 il termine di cui al precedente alinea.

Considerato che:

- il decreto legge n. 78/09, all'articolo 3, comma 4-quater, dispone che alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 utenti si applichi il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 10/91;
- con riferimento alle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, l'Autorità, con deliberazione ARG/elt 72/10 ha previsto:
 - la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale (di seguito: PSA) di cui alla

- deliberazione n. 96/04, stabilendo il termine per la presentazione di detta istanza al 30 giugno 2011;
- che l'accesso alla PSA comporti altresì l'automatica ammissione ai meccanismi di perequazione generale afferenti il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del servizio di distribuzione;
 - che l'istanza di ammissione alla PSA comporti la rinuncia al diritto all'integrazione tariffaria di cui alla legge n. 10/91;
 - le integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 10/91 garantiscono già la copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti del settore elettrico e, conseguentemente, le disposizioni del presente provvedimento:
 - non si applicano alle imprese cui vengono già riconosciute tali integrazioni tariffarie fino all'eventuale rinuncia del relativo diritto;
 - si applicano, salvo conguaglio, alle imprese cui, in futuro dovessero essere riconosciute le medesime integrazioni, con decorrenza antecedente al 31 dicembre 2009;
 - ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 113/10, sono ammesse all'integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti, di cui all'articolo 44 del TIT, le cooperative storiche concessionarie di cui al comma 2.1, lettera a) del medesimo Allegato A.

Considerato che:

- 117 imprese risultano aver comunicato, mediante il sistema telematico appositamente predisposto, i dati relativi all'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 e nell'anno 2007, per lo sconto dipendenti;
- dall'analisi dei dati dichiarati dalle imprese di cui al precedente alinea si rileva che:
 - 9 imprese risultano essere imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
 - 60 imprese risultano non aver applicato sconti ai propri dipendenti ed ex dipendenti;
 - 22 imprese, per le quali è già stata erogata l'integrazione per l'anno 2008 ai sensi della deliberazione ARG/elt 103/09, risultano aver diritto all'integrazione di cui all'articolo 44 del TIT, per l'anno 2009;
 - 6 imprese (Azienda Intercomunale Rotaliana SpA, ATENA SpA, Azienda Servizi di Bressanone SpA, Isontina Reti Integrate e Servizi SpA, S.I.E.C. Società Cooperativa, A.E.M. Gestioni Srl) risultano aver integrato/comunicato le informazioni circa l'onere effettivamente sostenuto negli anni 2006 e 2007, nel rispetto delle limitazioni previste dal comma 44.5 del TIT e degli obblighi di cui al comma 44.6 del medesimo TIT;
 - 6 imprese (ENI'A SpA, Soresina Reti e Impianti Srl, C.E.G. Società Cooperativa Elettrica Gignod, Dolomiti Energia SpA, Servizi Territoriali Est Trentino SpA, Società Elettrica in Morbegno Cooperativa per azioni) risultano non aver integrato/rettificato le informazioni trasmesse come invece richiesto dalla deliberazione ARG/elt 103/09;
- con riferimento alle restanti 14 imprese, si rileva che:
 - 12 imprese (ASM Silandro, Azienda Elettrica Chienes Srl, Azienda Pubbli-servizi Brunico, Consorzio Elettrico Pozza Di Fassa, E.U.M. Società

Cooperativa, Cooperativa Centrale Elettrica Fleres, Azienda Elettrica Groebner Pilling Helga Co Sas, Azienda Elettrica Dobbiaco SpA, Azienda Elettrica Funes, Officina Elettrica San Vigilio Di Marebbe SpA, SET Distribuzione SpA, ASM Terni SpA) risultano non aver rispettato le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT e/o non aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 44.6 del medesimo TIT, in tutto o in parte;

- 2 imprese (A.G.S.M. Verona SpA, AMIAS Servizi Srl) risultano aver rispettato le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT, ma aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 44.6 del TIT, solamente a partire dall'anno 2009.

Ritenuto opportuno:

- escludere le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 dall'applicazione del presente provvedimento fino all'eventuale rinuncia al diritto all'integrazione tariffaria di cui al medesimo articolo;
- prevedere che l'integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 44 del TIT, sia erogata salvo conguaglio in relazione alle imprese che dovessero accedere, in futuro, al meccanismo dell'integrazione tariffaria di cui al precedente ritenuto, con decorrenza antecedente al 31 dicembre 2009;
- disporre l'erogazione dell'integrazione di cui al comma 44.1 del TIT, per l'anno 2009, con riferimento alle 22 imprese per le quali è già stata erogata l'integrazione per l'anno 2008 ai sensi della deliberazione ARG/elt 103/09;
- disporre l'erogazione dell'integrazione ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, per gli anni 2008 e 2009, con riferimento alle 6 imprese che hanno provveduto a trasmettere, integrare e/o rettificare le informazioni necessarie al calcolo dell'integrazione di cui al comma 44.1, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 103/09, dichiarando il rispetto delle limitazioni previste al comma 44.5 e degli obblighi di cui al comma 44.6 del medesimo TIT;
- con riferimento alle 6 imprese di distribuzione che risultano non aver integrato/rettificato le informazioni trasmesse secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 103/09, disporre la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, con riferimento agli anni 2008 e 2009;
- con riferimento alle 14 imprese che risultano aver comunicato/integrato le informazioni trasmesse secondo quanto richiesto dalla deliberazione ARG/elt 103/09:
 - in relazione alle 12 imprese che risultano non aver rispettato le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT e/o non aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 44.6 del medesimo TIT, in tutto o in parte, disporre la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, con riferimento agli anni 2008 e 2009;
 - in relazione alle 2 imprese che risultano aver rispettato le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT, ma aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 44.6 del TIT, solamente a partire dall'anno 2009, disporre:
 - la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, con riferimento all'anno 2008,
 - l'erogazione dell'integrazione di cui al comma 44.1 del TIT, con riferimento all'anno 2009;

- dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) affinché provveda all'erogazione degli ammontari di integrazione dei ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, secondo quanto disposto dal presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Integrazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 103/09 in materia di integrazione ai ricavi a copertura degli oneri relativi agli sconti sui consumi elettrici per l'anno 2008

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 103/09, per l'anno 2008.
- 1.2 Le imprese distributrici di cui ai commi 2.1, 3.1 e 4.1 della deliberazione ARG/elt 103/09, aventi diritto all'integrazione dei ricavi di cui al comma 44.1 del TIT con riferimento all'anno 2008, ed i relativi ammontari di integrazione da erogare, sono elencate nella *tabella 1*, allegata al presente provvedimento.
- 1.3 Le imprese di cui ai commi 2.1, 3.1 e 4.1 della deliberazione ARG/elt 103/09 che risultano non aver rispettato quanto previsto dalla medesima deliberazione ARG/elt 103/09, in relazione alla rettifica, integrazione e/o comunicazione dei dati, sono riportate nella *tabella 2*, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 Per le imprese di cui al comma 1.3 è disposta la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, con riferimento all'anno 2008.

Articolo 2

Disposizioni relative all'integrazione ai ricavi a copertura degli oneri relativi agli sconti sui consumi elettrici per l'anno 2009

- 2.1 Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione dei ricavi di cui al comma 44.1 del TIT con riferimento all'anno 2009, ed il relativo ammontare di integrazione da erogare, sono elencate nella *tabella 3*, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 Per le imprese elencate nella *tabella 4* allegata al presente provvedimento è disposta la decadenza del diritto all'integrazione ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, con riferimento all'anno 2009.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La Cassa eroga gli importi spettanti a ciascuna impresa di cui ai commi 1.2 e 2.1, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, utilizzando le disponibilità del "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di

connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione”, alimentato dalla componente UC_3 di cui al comma 12.1 del TIT.

- 3.2 Nel caso in cui, alle imprese elencate nella tabella 1 della deliberazione ARG/elt 103/09 e nelle tabelle 1 e 3 del presente provvedimento dovessero essere riconosciute le integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 con riferimento agli anni 2008 e 2009 o a porzioni di essi, le integrazioni dei ricavi riportate nelle medesime tabelle sono da intendersi come anticipazioni delle medesime integrazioni tariffarie.
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 3.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

6 settembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis